Guida al Diritto

11962/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/06/2012

SENTENZA
N. 1665

REGISTRO GENERALE
N. 37476/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	GAETANINO ZECCA	- Presidente -
Dott.	SILVANA DE BERARDINIS	- Rel. Consigliere -
Dott.	CARLO ZAZA	- Consigliere -
Dott.	ALFREDO GUARDIANO	- Consigliere -
Dott.	PAOLO MICHELI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL
2) PARTE CIVILE

avverso la sentenza n. 1360/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/11/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 2-11-2010 la Corte di Appello di Ancona confermava nei confronti di e la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 18.11.2009,con la quale gli imputati erano stati dichiarati responsabili del delitto di lesioni ,contestato ai sensi degli artt.110-582-583,comma 1 e 2 CP.,acc. in data 16.1.2005,in danno di ,che aveva subito trauma facciale con frattura ossea e avulsioni dentarie,con prognosi di giorni 25-

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1-la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. C) CPP. rilevando che la persona offesa era stata sentita in qualità di teste pur non essendo stata menzionata nella lista testi ,onde ricorreva la violazione dell'art. 493 CPP

Peraltro il ricorrente rilevava che la Corte non aveva motivato al riguardo,e comunque aveva definito la testimonianza imprescindibile ai sensi dell'art. 507 CPP,in modo erroneo,non essendo stato applicato il disposto dell'art. 507 CPP dal giudice di primo grado-che aveva ammesso la testimonianza della persona offesa come" prova diretta sul fatto di causa"-

Pertanto rilevava che tale deposizione doveva ritenersi nulla ed inutilizzabile -stante la preclusione di cui all'art. 197 bis CPP.,trattandosi di parte offesa coimputata nello stesso processo per reato connesso che il primo Giudice aveva dichiarato estinto per prescrizione.

In tal senso deduceva al riguardo la nullità assoluta della sentenza impugnata-

2-Con il secondo motivo deduceva la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. E) CPP. rilevando il travisamento della prova, inerente alla deposizione del teste ,che la difesa considerava coerente e priva di contraddizioni,avendo tale teste escluso che l'imputato avesse realizzato l'aggressione.(fl 9 del ricorso)-

Inoltre la difesa rilevava che doveva ritenersi incoerente la valutazione resa dalla Corte in ordine alla attendibilità della persona offesa-

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

In conclusione il ricorrente chiedeva per tali motivi l'annullamento della sentenza impugnata.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero,deve ritenersi infondata la censura inerente alla pretesa inutilizzabilità della deposizione della persona offesa dal reato,escussa dal primo giudice ,pur non essendo stata inclusa nella lista testi e sebbene fosse imputata ,nello stesso procedimento,per reato connesso.

Va al riguardo menzionata sentenza Sez.VI del 12/7/2000,n.8131-RV 216927 con la quale questa Corte ha stabilito che –in tema di esame testimoniale,quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato,quest'ultima,per la sua maggiore pregnanza,è destinata a prevalere,cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone,con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte—

Dalla ritualità della escussione dibattimentale deriva la piena utilizzabilità del mezzo di prova,seguendo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte(per cui vale menzionare sentenza Sez.II del 19-2-2007,n.6903,per cui "E' legittimo,perché giustificato dall'esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice dibattimentale,il provvedimento con cui è ammesso,in sostituzione del testimone indicato nella lista ex art. 468 CPP…"-

-Ugualmente devono ritenersi prive di fondamento le censure riguardanti la carenza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,oltre che il travisamento della prova riferibile alla valutazione della deposizione resa dal teste

Sul punto la difesa ricorrente censura la decisione in quanto basata sulla deposizione della persona offesa e di una teste( ),senza dare credito alle dichiarazioni del predetto ,ritenute dal giudice come contraddittorie e inattendibili.

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

In riferimento a tale motivo la difesa,richiamando parte delle deposizioni assunte nel dibattimento,tende a riproporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie,rilevando che i giudici di merito hanno trascurato l'unica deposizione lucida,ossia quella del basandosi sulla deposizione della persona offesa, laddove trattasi di risultanze sulle quali il giudice di merito ha reso adeguata e coerente motivazione,senza incorrere nel travisamento delle prove-

Infatti dal provvedimento impugnato si evince che,al di là delle dichiarazioni della persona offesa,il giudice ha tenuto conto del riscontro delle lesioni fornito da documentazione medica; inoltre ha specificamente valutato la deposizione del ,evidenziando le discrasie ,e ha rilevato come la deposizione di altra teste costituisse conferma di quella resa dalla persona offesa.

Infine risultano valutate altre risultanze testimoniali,in modo coerente e di contenuto convergente, sicchè le censure difensive appaiono sul punto inammissibili,anche perché si soffermano sull'unica deposizione del ,che resta ininfluente al cospetto della globalità delle prove assunte in dibattimento,ed esaminate in modo esauriente dal giudice di merito.

Alla stregua di tali elementi la Corte deve pronunziare il rigetto del ricorso.

Consegue a tale pronunzia la condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,in data 21 giugno 2012.

Il Consigliere relatore

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 14 MAR 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com